

Comune di San Salvatore di Fitalia

Città Metropolitana di Messina

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale Ai Signori Assessori Ai Signori Responsabili dei Settori Al Segretario Comunale SEDE

AVVISO

Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.226 del 21/09/2021 il Decreto Legge 21/09/2021, n. 127 concernente "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening."

In base a quanto previsto dal succitato Decreto, dal 15 ottobre prossimo e fino al 31/12/2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), <u>al personale dell'amministrazione comunale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.</u>

La disposizione di cui sopra si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'amministrazione comunale, anche sulla base di contratti esterni (art. 1 comma 2 D.L. 127/2021).

L'obbligo si estende ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (art. 1 comma 11 D.L. 127/2021).

Le citate disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dall'obbligo vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento

dell'accesso al luogo di lavoro, ai sensi art. 1 comma 6 D.L. 127/2021, <u>è considerato</u> assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Inoltre l'accesso dei soggetti obbligati ai luoghi di lavoro in violazione dei predetti obblighi, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, stabilita in euro da 600 a 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo l'ordinamento di appartenenza, come previsto dall'articolo 1 comma 7.

Il datore di lavoro definisce, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative, per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individua con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.

La presente viene

• pubblicata

all'Albo on line e nella Sezione dell'Amministrazione Trasparente Sottosezione di I livello Disposizioni Generali - Sottosezione di II Atti Generali;

• inoltrata ai signori Responsabili di settore affinché rendano edotto il proprio personale, al sig. Presidente del Consiglio Comunale affinché renda edotti i signori consiglieri comunali.

S. Salvatore di Fitalia, 22.09.2021

